

Guida all'obbligo di indicare le relazioni di interesse per i membri delle commissioni consultive del Consiglio di Stato

1. Obbligo di indicare le relazioni d'interesse

Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008:

Art. 5 Indicazione delle relazioni d'interesse

¹Fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale, ogni membro delle commissioni comunica le relazioni di interesse e le attività nei campi che toccano gli ambiti di competenza della commissione, e in particolare:

- a) le attività professionali;
- b) le attività di consulenza o perizia per servizi cantonali;
- c) la partecipazione ad altri organi direttivi pubblici o privati.

²Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d'interesse intervenuta durante il mandato.

³Le informazioni sono raccolte dal dipartimento competente.

⁴Il membro della commissione che in occasione della nomina ha omesso di indicare tutte le sue relazioni d'interesse oppure ha omesso di annunciarne la modifica durante il suo mandato può essere revocato per questa ragione.

2. Gestione della documentazione relativa alle relazioni di interessi

I Dipartimenti raccolgono le relazioni di interesse sull'apposito modulo, che trasmettono alla Cancelleria dello Stato unitamente alle risoluzioni governative concernenti la nomina di membri di Commissioni consultive. La Cancelleria gestisce centralmente la documentazione, al fine di renderla disponibile in caso di formale richiesta. Non è prevista alcuna pubblicazione online.

3. Spiegazioni

L'obbligo di indicare le relazioni d'interesse è finalizzato a garantire il rispetto della composizione equilibrata delle Commissioni consultive.

Importante: vanno comunicate unicamente le relazioni di interesse e le attività nei campi che toccano gli ambiti di competenza della Commissione oggetto della nomina.

3.1. Attività professionali

Per attività professionale s'intende l'attività regolare e sistematica esercitata dietro una controprestazione finanziaria o di altro tipo convenuta per contratto, oppure svolta al servizio di terzi e per la quale la persona è stata formata, preparata o nominata. La persona è tenuta a indicare la/le attività professionale/i attualmente esercitate nei campi che toccano gli ambiti di competenza della Commissione oggetto della nomina. Se un futuro cambiamento di attività è già noto, occorre indicarlo.

3.2 Attività di consulenza o perizia per servizi cantonali

Il Consiglio di Stato e i Dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione cantonale. I rapporti fra le parti rientreranno, fatte salve debite eccezioni, nel quadro di un mandato privato giusta gli articoli 394 e seguenti del Codice delle obbligazioni¹. Ciò significa che non sussiste alcun rapporto di lavoro con il Cantone.

Per servizi cantonali s'intendono i servizi dell'Amministrazione cantonale.

Non sussiste una limitazione relativa alla durata dell'attività svolta. Ciononostante, le attività di durata molto breve, come per esempio l'elaborazione di una perizia, non devono essere indicate. Occorre dichiarare soltanto le attività di una certa durata (min. 1 anno) come la partecipazione a un gruppo di esperti che toccano gli ambiti di competenza della Commissione oggetto della nomina.

3.3 Partecipazione ad altri organi direttivi pubblici o privati

Devono essere indicate tutte le attività in organi direttivi di enti, istituti e fondazioni che toccano gli ambiti di competenza della Commissione oggetto della nomina.

Per enti e istituti s'intendono tutte le forme societarie di diritto pubblico e privato, ad esempio le società anonime, le società in accomandita, le fondazioni di previdenza o le associazioni.

Per attività in organi direttivi s'intende per esempio l'appartenenza a un consiglio d'amministrazione, a un consiglio di fondazione, a una direzione o alla presidenza di un'associazione.

4. Conseguenze di una violazione dell'obbligo di indicare le relazioni d'interesse

Il Consiglio di Stato deve poter fare affidamento sul fatto che le persone proposte per la nomina a membro di una Commissione indichino le loro relazioni d'interesse in modo esaustivo, conformemente all'articolo 5 del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

Se, dopo la nomina, si constata che un membro ha indicato le proprie relazioni d'interesse in modo incompleto e si rifiuta di dichiararle nella loro integralità, il rapporto di fiducia è minato e il Dipartimento competente può proporre al Consiglio di Stato una nomina sostitutiva. Il membro in questione non farà più parte della commissione.

Nel singolo caso può essere giustificato che un membro completi l'indicazione delle proprie relazioni di interesse dopo la nomina, poiché per esempio – in buona fede – non ha provveduto a dichiarare tutte quelle necessarie o perché è intervenuto un cambiamento.

5. Ricusazione

Prima della nomina devono essere indicate soltanto le relazioni d'interesse di cui all'articolo 5 del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. Può però accadere che relazioni di interesse non subordinate all'obbligo di indicazione prima della nomina portino comunque alla ricusazione di un membro in un affare. Spetta allora al membro in questione comunicare alla Commissione il conflitto d'interesse.

¹ RS 220